



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Liborio Fazzi	Presidente
dott. Francesco Maria Antonio Buggè	Giudice rel.
dott. Stefano Cantone	Giudice

nel procedimento

PU. N. 12/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura di liquidazione giudiziale o in subordine liquidazione controllata di:

Cilione Patrizia (C.F. CLNPRZ75R53H224T – P. IVA 02956110809), in persona dell'omonima titolare, con sede a Reggio Calabria, Via Cavour n. 26;

visto il ricorso del 4/3/2026, con il quale

Max Moda S.r.l. in liquidazione (P. IVA 04419550969) ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine la liquidazione controllata di **Cilione Patrizia (C.F. CLNPRZ75R53H224T – P. IVA 02956110809), in persona dell'omonima titolare, con sede a Reggio Calabria, Via Cavour n. 26;**

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 cci, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in **Reggio Calabria, Via Cavour n. 26** e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;



- B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 cci, oltre al fatto che la resistente si è costituita;
- C) sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società di € 7.686, portato da fatture;
- D) la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 389.867,96, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione, e € 39.313,71 € e 5927,64 €, come da informativa INPS;
- E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 cci;
- F) I bilanci non sono depositati, ma dal modello unico risultano non superate le soglie di fallibilità;

Pertanto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale non può trovare accoglimento. Tuttavia, il ricorso pone come domanda subordinata quella di apertura della liquidazione controllata, sul punto

OSSERVA

In ordine alla verifica del **presupposto soggettivo**, occorre rilevare che il la debitrice risulta essere una ditta individuale sotto la soglia per l'apertura della liquidazione giudiziale, ed è quindi assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in virtù degli artt. 2, c. 1, lett. c), e 268, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il resistente si trova in stato di **insolvenza** in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal debito della ricorrente di modesta entità e dall'ingente ammontare dei debiti tributari e contributivi (€ 389.867,96, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione, e € 39.313,71 € e 5927,64 €, come da informativa INPS;).

Orbene, in relazione **all'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri**, il Tribunale ritiene che, vista la modifica dell'art. 268, comma 3, CCII non è consentita l'apertura della liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare, tuttavia, l'eccezione di incapacienza è lasciata dall'art. citato nella disponibilità del debitore persona fisica. Pertanto, in assenza dell'eccezione di incapacienza, si deve procedere all'apertura della liquidazione controllata.



Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che ricorrono, inoltre, i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma I, lettera c) e all'art. 268 comma I CCII, in quanto il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e che risulta superato il **limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00** relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell' istruttoria.

La domanda, pertanto, può essere accolta, ricorrendo i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

PQM

Il Tribunale di Reggio Calabria

Visti gli artt. 2, 40, 41 e 268 CCII

RIGETTA

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata di **Cilione Patrizia (C.F. CLNPRZ75R53H224T – P. IVA 02956110809), in persona dell'omonima titolare, con sede a Reggio Calabria, Via Cavour n. 26;**

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Francesco Maria Antonio Buggè

NOMINA

Liquidatore il l'avv. Fabio Zagami

ORDINA

al resistente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



ORDINA

al resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e



alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCL Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

DISPONE



che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22/7/2026.

Il g.d.

Il Presidente

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè

Dott. Liborio Fazzi

